

Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art.8 del DM 91/00 ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;

Considerato che:

- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati predisposti due schemi di protocollo d'intesa rispettivamente con INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse;
- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di protocolli d'intesa, l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette agevolazioni;

Dato atto che:

- l'INPS e l'INAIL sono già soggetti erogatori di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori di lavoro;
- con INPS ed INAIL è già stato sottoscritto dalla Regione e dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n.733 del 8 maggio 2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia - Romagna. Approvazione linee e d'intervento";
- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n.68-(Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha già provveduto a fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il congruaggio delle agevolazioni contributive approvate dalle regioni a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;

Considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e all'INAIL delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 previsto nei suddetti protocolli d'intesa permette un'oggettiva celerità ed omogeneità di rimborso in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere:

- all'approvazione dei sopra richi amati schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/99, allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità, Dr.ssa Mariangela Bastico alla firma dei due suddetti protocolli d'intesa;

- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

Ritenuto altresì di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei suddetti protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute dalle amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazione approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamati costi per il servizio;

Sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati protocolli d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale e dalla Commissione Regionale Tripartita in data 30 ottobre 2001;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonché della deliberazione n.2774/01:

- dal Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro Dr. Maurizio Pozzi in merito alla regolarità tecnica;
- dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro Dr.ssa Cristina Balboni, in merito alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

## DELIBERA

1. di approvare gli schemi di protocollo d'intesa con INPS ed INAIL, allegati rispettivamente A) e B) parti integranti della presente deliberazione, relativi alle modalità di erogazione degli sgravi sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art. 13 della L.n.68/99, delegando l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità alla loro stipula;
2. di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

3. di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei protocolli d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, sulla base e dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

**Allegato A**

Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e la Regione \_\_\_\_\_

per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/1999 (Diritto al lavoro delle persone disabili).

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ i rappresentanti degli Enti sotto indicati

Direzione regionale INPS \_\_\_\_\_

Regione \_\_\_\_\_

Riuniti presso \_\_\_\_\_

Premesso che:

- l'art.13, l.n.68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art.11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale" o parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- con decreto 13 gennaio 2000 , n.9, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13;
- la Regione \_\_\_\_\_ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai sensi della l.n.68/99;
- l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. l'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art.13, l.n.68/99 individuati dalla Regione \_\_\_\_\_ e comunicati alle Sedi competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell 'art.11, n.68/99;
2. Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art.13 l.n.68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente istituito per esporre le somme a credito da conguagliare;

3. La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo;
4. La Regione accrediterà anticipatamente all'INPS la somma necessari alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall' IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata l'Istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno;
5. Le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente
6. L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmetterà alla Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art.13 della L. 68/99, spetta alla regione agire per il recupero di somme ingiustamente fi scalizzate dai datori di lavoro.
9. I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.
10. Il costo del servizio prestato dall'INPS è fissato in Lit. 1.456, 52 pari ad Euro 0,7522 più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura.
11. L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi.
12. Nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può esser attribuita all'INPS, il quale, in caso di denuncia di sgr avi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
13. Il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.
14. Il presente protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

**ALLEGATO B**

Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da ..... la direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna, rappresentata da .....

Premesso che:

- che l'art.13 della legge n.68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (fiscalizzazione totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento (fiscalizzazione parziale: 50%);
- che l'accennata legge n.68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;
- che con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n.68/1999;
- che la Regione intende definire, mediante la presente Protocollo d'intesa, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;
- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt.11 e 12 della legge n.68/1999, sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto,

Si conviene quanto segue:

**Art.1**

L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art.13 della legge n.68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione

provinciale alla propria sede territorialmente competente, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al dovuto in conformità a quanto stabilito nella Protocollo d'intesa stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge n.68/1999.

**Art.2**

Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

**Art.3**

L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della rendicontazione annuale.

**Art.4**

Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex. art.13 della legge n.68/1999.

**Art.5**

Il Protocollo d'intesa decorre dal.....ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.



Assessorato al Lavoro – Assessorato alle Politiche sociali – Assessorato alla Sanità

Prot. n.

Bologna, li

- Ai Presidenti delle Province
- Ai Sindaci dei Comuni  
Capoluogo di Distretto
- Ai Direttori Generali  
delle Aziende U.S.L.  
della Regione Emilia-Romagna

**OGGETTO:** Collocamento mirato al lavoro dei disabili

Per la piena attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" riveste un ruolo decisivo la realizzazione delle attività di accertamento delle condizioni di disabilità e delle capacità di lavoro dei disabili posta in capo alle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Commissioni AUSL integrate).

L'accertamento è effettuato, come prevede la stessa L.68/99, a norma dell'articolo 1, comma 4, secondo i criteri contenuti nel DPCM 13 Gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili" le cui disposizioni risultano cogenti per quanto riguarda la parte più propriamente "sanitaria" dell'attività svolta dalle Commissioni.

La natura dell'accertamento tuttavia richiede che vengano svolte anche altre operazioni di profilo sociale-professionale, rendendo in via generale piuttosto complessa questa attività.

Alla complessità qualitativa si aggiunge poi il numero elevato delle visite da effettuare, che interessano anche tutte le persone già iscritte come portatori di disabilità alle liste della L. 482/68 e che intendano utilizzare gli strumenti del collocamento mirato aperti dalla L. 68/99 (si tratta, potenzialmente, di circa 13.000 persone nella nostra regione).

E, da ultimo, va rimarcato che l'accertamento ai sensi della nuova normativa è – di fatto – indispensabile perché le Province ed i Centri per l'Impiego possano effettuare avviamenti pienamente in regola con le disposizioni della L. 68/99.

Per accompagnare la gestione della nuova normativa è stata elaborata una scheda di riferimento per l'attività di accertamento posta in capo alle Commissioni AUSL, diffusa attraverso una prima nota congiunta (nel luglio 2000) degli Assessorati regionali alla Sanità, Lavoro e Politiche sociali.



La prima fase di gestione della legge e di utilizzo della scheda richiede, tuttavia, di adottare alcune soluzioni diverse, relativamente:

- a. alle **caratteristiche delle schede**
- b. al **governo ed alla pianificazione delle attività di accertamento.**

Rispetto al punto a. si è reso necessario definire una scheda semplificata, lasciando invariate le indicazioni derivanti dal DPCM ed adeguando la parte di natura sociale-professionale alle esigenze connesse al reale utilizzo da parte delle Province e dei Centri per l'Impiego. La scheda, allegata in copia, è inoltre disponibile al sito:

[www.regione.emilia-romagna.it/formazione/disabili104.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/formazione/disabili104.htm)

Malgrado questo intervento semplificatorio l'attività di redazione resta, probabilmente, piuttosto impegnativa, rendendo necessario un costante monitoraggio del suo impiego, così da potere ulteriormente affinare questo strumento.

Per quanto attiene al punto b. risulta indispensabile che le visite da parte delle Commissioni AUSL ex lege 104/92, art. 4, siano ricondotte ad una gestione coordinata con le azioni di inserimento lavorativo dei disabili, di competenza delle Province e dei loro servizi per il lavoro, e con l'insieme delle attività di assistenza e di servizio poste in capo ai Comuni.

A tale riguardo si evidenzia la necessità che vengano stabiliti a livello locale accordi specifici fra Province (area Lavoro), AUSL e Comuni in merito al governo degli accertamenti ed alla pianificazione delle priorità per la chiamata a visita, per le quali rivestono particolare rilievo, a titolo esemplificativo, le condizioni delle persone disabili:

- di cui si sta realizzando l'inserimento (in ragione dell'urgenza di formulare la diagnosi funzionale);
- ai primi posti delle graduatorie ex art. 8 (in ragione dell'urgenza di formulare la diagnosi funzionale);
- già inserite al lavoro ai sensi della L. 68/1999 (al fine di garantire il lavoratore e il datore di lavoro rispetto alla corretta attuazione della legge).

Si ricorda, inoltre, che la nuova programmazione FSE ob. 3 consente iniziative di "supporto e servizio al collocamento mirato dei disabili".

Cordialmente

L'Assessore regionale  
alla Scuola, Formazione  
Professionale, Università,  
Lavoro e Pari Opportunità

Mariangela Bastico

L'Assessore regionale  
alla Sanità

Giovanni Bissoni

L'Assessore regionale  
Alle Politiche Sociali  
Immigrazione, Progetto giovani,  
Cooperazione internazionale

Gianluca Borghi



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE \_\_\_\_\_**  
**COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP**  
**(art. 4 Legge 104/92)**

**DIAGNOSI FUNZIONALE DELLA PERSONA DISABILE**  
**(art. 1, comma 4, Legge 68/99)**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sesso  M  F

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Documento di identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente/domiciliato a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DIAGNOSI DELLA MINORAZIONE**

Visitato dalla Commissione Sanitaria di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Giudizio Diagnostico:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**GIUDIZIO MEDICO-LEGALE:**

- Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45% (\_\_\_\_%)
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%)
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- Cieco/a     assoluto/a     ventesimista     decimista     Sordomuto/a

**AGGIORNAMENTO ANAMNESTICO (dalla data della visita di accertamento della disabilità)  
ed ESAME OBIETTIVO**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Sono stati eseguiti ulteriori accertamenti sanitari?

Sì  No

---



---



---

Permane lo stato invalidante (art. 8, comma 1, DPCM 13 gennaio 2000)?

Sì  No

**La Commissione Socio-Sanitaria**

Qualifica	Cognome e Nome	Firma
Il Presidente Medico Legale		
Il medico specialista AUSL		
Il medico del lavoro		
Il medico di categoria		
L'esperto		
L'operatore sociale		
Il segretario		

**SCHEDA PER IL PROFILO SOCIO-LAVORATIVO** **Prima visita** **Aggiorna e sostituisce la precedente relazione del** \_\_\_\_\_**DATI GENERALI****Interdetto/a** \_\_\_\_\_ **Tutore Sig./ra** \_\_\_\_\_**Residente/domiciliato a** \_\_\_\_\_ **in Via** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **n.** \_\_\_\_\_ **Tel.** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_**PROFILO UTENTE***Stato anagrafico* **Non coniugato/a** **Coniugato/a** **Separato/a** **Divorziato/a** **Vedovo/a** **Convivente***Scolarità* **Analfabeta** **Non scolarizzato/a** **Alfabetizzato/a** **Licenza elementare** **Licenza media inf.** **Licenza media sup.** **Diploma universitario** **Laurea***Condizione professionale* **Occupato** **Disoccupato** **Studente** **Casalinga** **Pensionato/a** **Altro** \_\_\_\_\_*Vive* **Solo/a** **Con il coniuge/convivente** **Con i genitori** **Con i figli**

**AUTONOMIA PERSONALE**

1. Provvede alla propria igiene personale  Sì  No  Con aiuto
2. Riesce a vestirsi  Sì  No  Con aiuto
3. Si alimenta da solo  Sì  No  Con aiuto
4. Si alza da solo  Sì  No  Con aiuto
5. E' in grado di tenere in ordine la casa  Sì  No  Con aiuto
6. Sa cucinare piccoli pasti  Sì  No  Con aiuto
7. E' in grado di prendere medicinali autonomamente  Sì  No  Con aiuto
8. Ricorda la data di nascita  Sì  No  Con aiuto
9. E' capace di sostenere una conversazione  Sì  No  Con aiuto
10. Sa usare il telefono  Sì  No  Con aiuto
11. Si sposta  con mezzi propri  Con mezzi pubblici  A piedi
12. E' titolare di patente di guida  Sì  No  Con adattamenti
13. Di quale categoria è la patente di guida? \_\_\_\_\_

Note:

---

---

**INTERESSI E OCCUPAZIONI PERSONALI**

- Scuola  Formazione  Attività lavorativa
- Centro diurno  Hobby \_\_\_\_\_
- Televisione  Piccole occupazioni familiari  Lavori domestici
- Circoli  Bar  Altro

**PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE**

**1. Usufruisce di interventi** \_\_\_\_\_

**da parte di** \_\_\_\_\_

**frequenza delle prestazioni** \_\_\_\_\_

**2. Se ha bisogno di aiuto ricorre a:**

**Familiari** \_\_\_\_\_

**Personale retribuito** \_\_\_\_\_

**Vicini** \_\_\_\_\_

**Volontariato** \_\_\_\_\_

**Proposte progettuali** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Assistente Sociale/Educatore Professionale** \_\_\_\_\_

**Distretto/Comune** \_\_\_\_\_

**PERCORSO SCOLASTICO FORMATIVO****Titolo di studio:**

- Nessuno
- Licenza di scuola elementare
- Licenza di scuola media inferiore
- Diploma di scuola media superiore (specificare) \_\_\_\_\_
- Corso di formazione professionale con attestato di qualifica \_\_\_\_\_
- Corso di formazione professionale con attestato di frequenza \_\_\_\_\_
- Diploma di qualifica (3 anni) \_\_\_\_\_
- Diploma universitario \_\_\_\_\_
- Laurea \_\_\_\_\_
- Corsi di specializzazione post-laurea \_\_\_\_\_

Specificare eventuali tirocini lavorativi effettuati durante il periodo scolastico indicando la sede, la durata e le mansioni svolte

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conoscenza lingue straniere       Sì     No (se sì specificare quali) \_\_\_\_\_

Conoscenza personal computer     Sì     No

Programmi \_\_\_\_\_

**ATTIVITA' LAVORATIVE**

**(indicare le sedi di lavoro, il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte e la durata)**

**Attività di lavoro dipendente**

---

---

---

**Attività di lavoro autonomo**

---

---

---

**Altre modalità di attività lavorativa (es. borse lavoro, tirocini, cantieri scuola, l.s.u.)**

---

---

---

**Interruzioni delle esperienze lavorative (indicare i motivi e per quanto tempo)**

---

---

---

**Aspirazioni lavorative (indicare gli eventuali ambiti di attività preferiti)**

---

---

**Eventuali conoscenze specifiche (descrizione di eventuali conoscenze professionali che ritiene di possedere)**

---

---

---